

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1150

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANTONIO TESTA, BUFFONI

Istituzione dell'ufficio del Commissario parlamentare
alle Forze armate

Presentata il 26 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo alcuni anni di funzionalità delle rappresentanze militari, istituite dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, sui principi della disciplina militare, da più parti sono sorti dubbi, perplessità ed interrogativi sulle reali volontà che si andavano esprimendo nell'applicazione dei contenuti della legge stessa.

Vorremmo innanzitutto chiarire che la presente proposta di legge non è scaturita da intenzioni aprioristicamente critiche, essendo convinti che non poche limitazioni ha portato alle attese di crescita della collettività nel suo insieme un uso, certamente non marginale, della contrapposizione nei giudizi o nei comportamenti.

È stata ed è convinzione nostra che la legge sui principi della disciplina militare volesse e dovesse riassumere anni di attese e di esperienze dalle quali trarre stimoli e contributi di crescita e di progresso.

In questi anni dalla emanazione della legge n. 382 del 1978, allorquando si sono levate voci di critica e segnali di inapplicazione della legge stessa, si è sentito rispondere sovente che tutti gli atti compiuti e tutte le interpretazioni date ai principi della legge n. 382 del 1978 erano con essa « coerenti » e che bisognava evitare fughe in avanti, o richieste che la legge non autorizzasse. Ebbene, noi pensiamo di soffermarci su queste afferma-

zioni, per evitare che possano continuare a costituirsi comodi alibi, proponendo una riflessione. È stata coerenza formale o fedeltà sostanziale quella dimostrata ai principi della legge di cui stiamo discutendo? Coerenza e fedeltà, due parole semplici ma che implicano due diverse realtà.

Per coerenza, infatti, si osservano i formalismi di una legge: ma occorrerà invece « fedeltà », e la più attenta, perché i « principi » non ne siano disattesi e mortificati. Questo nostro convincimento proponiamo alla vostra attenzione, pensando che sulla legge n. 382 del 1978 vi è stata sì « coerenza », e con una notevole carica di unilateralità, ma che non vi sia stata invece « fedeltà sostanziale » ai principi stessi. Noi abbiamo la convinzione che qualsiasi interpretazione lesiva della autenticità reale e dignità del cittadino colpisca gravemente la libertà ed il progresso di un intero paese.

Questa iniziativa vuole avere quindi come suo obiettivo quello di verificare se vi siano stati comportamenti ed interpretazioni lesivi dei diritti di una categoria di cittadini. Non dimentichiamo che la libertà è la consapevole e partecipata accettazione delle regole e delle leggi che il consorzio sociale sceglie e si dà. Elemento questo che deve essere il fondamento su cui poggia uno Stato democratico. Non osservare questo principio significa costringere in tutto o in parte la collettività nazionale a subire unilaterali volontà, richiamandosi a, e certificando una coerenza formale alle leggi, ma in realtà mantenendo forme di monopolio dell'informazione, della conoscenza e quindi delle decisioni, e così vanificando le istanze partecipative.

Nessuno si nasconde, e il personale militare non è di certo insensibile a ciò, come la mediazione tra attese e aspirazioni diffuse, e possibilità di essere queste soddisfatte per legge, sia una strada lunga, che può prevedere adeguamenti successivi che tengano conto delle condizioni oggettive e dei momenti storico-politici nei quali si calano tali aspirazioni, anche se riconosciute per legge. A noi pare doveroso sottolineare che il personale mi-

litare non ha rifiutato queste mediazioni, ma piuttosto ha fatto buon uso di questa « disciplina », non cedendo mai a sollecitazioni che facilmente avrebbero potuto costituire appagamenti emotivi, di certo fragili e portatori di bassi profili di crescita. Fughe in avanti, strumentalizzazioni esterne fanno parte di un lessico che non esprime l'effettivo impegno che il personale militare ha dimostrato nell'esercitare i diritti sanciti dalla legge.

Il rapporto tra la struttura e il concetto di disciplina non può essere, come non è stato, alterato dalla partecipazione democratica e consapevole del personale militare alla propria crescita sociale ed al consolidamento sempre più profondo delle libertà costituzionali.

Noi pensiamo che proprio questo sia l'aspetto più importante da dibattere e da approfondire, tale quindi da essere sintetizzato nell'argomento di questa proposta.

Non ci sembra di fare affermazioni oltre le righe se diciamo che il personale militare nel suo insieme, nonché i rappresentanti eletti ai vari livelli della rappresentanza, accettando globalmente i contenuti della legge 11 luglio 1978, n. 382, abbiano dimostrato una volontà di partecipazione ed una qualità di partecipazione che non si riscontra in eguale misura su altri versanti della struttura. Con questa affermazione non vogliamo indicare « i buoni e i cattivi », convinti come siamo che non sia questo il contributo che il personale si attende da quanti, nei diversi modi, operano affinché libertà, democrazia e progresso non rimangano isole asettiche ed irraggiungibili, ma siano espressione del quotidiano nella collettività e nel Paese.

La legge n. 382 del 1978 è stata una legge che voleva raccogliere e legittimare istanze di riforma ormai largamente condivise e ritenute necessarie per adeguare alla coscienza costituzionale del Paese le sue Forze armate. Veniva calata, tale riforma, in un'area che presentava resistenze culturali ben identificabili. In forza di queste resistenze si sosteneva che la introduzione di una tale legge sarebbe stata elemento di turbativa per la strut-

tura, sia in termini operativi, e quindi di efficienza, sia in termini politici. Se un primo appunto si può fare ai contenuti della legge n. 382 del 1978 è certamente quello che non si è tenuto conto che essa, introducendo in un settore caratterizzato da una indubbia rigidità strutturale novità in assoluto, abbisognava di una dettagliata chiarezza di ambiti operativi, senza la quale chiarezza potevano determinarsi incertezze interpretative che ne avrebbero limitato la consistenza riformatrice globale. La scelta operata è stata invece quella di limitarsi alla indicazione dei principi, lasciando la loro interpretazione ai regolamenti. Le vischiosità nella struttura, mai eliminate ed anzi, saremmo tentati di sostenere, aggravate nel tempo, sono alla base, secondo una vasta area di opinione, di quanto non è stato realizzato così come avrebbe imposto una fedeltà « coerente » ai principi della Carta costituzionale (articolo 52) ed a quelli più dettagliati e specifici della legge n. 382 del 1978.

A questo punto sorge facilmente una domanda: di chi le responsabilità? Anche qui siamo convinti si debba evitare lo schematismo rigido dell'attribuzione delle colpe, e ciò perché, quando ben avessimo individuato delle responsabilità unilaterali, avremmo portato gratificazioni ma non contributi socialmente qualificanti per sciogliere quelle vischiosità di cui abbiamo parlato. Evitiamo quindi gli steccati, ma cerchiamo collegialmente di individuare le strade più dirette per la piena e corretta applicazione delle leggi, perché questo chiedono il personale militare e la collettività.

Pare quindi prioritario consolidare volontà concordi volte a rendere la « condizione militare » non una condizione « protetta » in quanto socialmente separata, ma una condizione permeata dai dettati costituzionali, che si confronta con la realtà sociale del Paese.

Con l'istituzione della rappresentanza militare il Parlamento intendeva favorire una attesa di « non separatezza », portando tutto il personale militare, senza alcuna differenza, ad una assunzione di responsabilità partecipativa che è, in-

sieme, garanzia di libertà e consapevolezza del proprio ruolo.

Noi siamo convinti che molte delle remore che sono state poste in rilievo in questi anni di « esperienza rappresentativa » dipendano direttamente da una carenza culturale sul significato che la rappresentanza militare assume nel rapporto individuale e collettivo che il cittadino militare deve poter esplicare nella struttura in cui opera e nei più generali rapporti con lo Stato e quindi con la collettività di cui è al servizio. Mai nessuno, tra il personale militare, ha chiesto alterazioni del rapporto, che nel settore ha particolari espressioni e necessità per il funzionamento stesso dell'organizzazione. A rafforzamento di tale concetto è necessario sottolineare che le richieste di fondo del personale non sono mai state per un ribaltamento gerarchico o disciplinare, ma di separazione precisa del « momento-servizio » dal « momento rappresentativo ». Può, in coscienza, affermarsi che altrettanta cautela e distinzione di tempi sia stata posta in essere nella questione delle rappresentanze, da chi con esse ha rapporti?

Per chiarire questo assunto, diciamo che la legge n. 382 del 1978 non indica in modo certo quale deve essere l'interlocutore delle rappresentanze militari; quali i compiti e le responsabilità dell'interlocutore non espresso; ed ancora, ad ulteriore esempio, l'aver determinato per regolamento che l'istituto delle rappresentanze è parte integrante dell'ordinamento militare ha fatto sorgere resistenze ed incomprensioni che hanno determinato forme di irrigidimento concettuale, non escludendo altresì la possibilità che si andasse a configurare un'area di dubbi e di perplessità. Non mancano in proposito esempi di come si sia volutamente favorita la confusione tra attività di rappresentanza e attività di servizio, così propiziando la sovrapposizione dei ruoli, al fine di cogliere ipotetiche e pretestuose occasioni di ribaltamento disciplinare.

Abbiamo l'impressione, e riteniamo in ciò di non essere i soli, che si siano voluti creare degli sbarramenti a garanzia di

posizioni che il personale e i delegati da esso eletti nelle rappresentanze non hanno avuto intenzione di modificare se non per renderle — esse posizioni — più aderenti ai principi della legge n. 382 del 1978 e ancor più della Carta costituzionale.

L'istituto della rappresentanza militare veniva individuato dal legislatore come strumento idoneo a consentire l'esplicitarsi di una forma di democrazia consociativa, raccogliendo contributi a tutti i livelli della struttura, per giungere ad un rapporto organico e costruttivo sia all'interno dell'organizzazione che nel dialogo con il responsabile politico della struttura, con il Governo ed ancora con il Parlamento e con i luoghi deputati ad affrontare problemi di stato, normativi e giuridici.

Se da questa analisi complessiva, seppur certamente incompleta, si può trarre una sintesi, pensiamo che essa possa essere così espressa: burocratizzazione delle rappresentanze; vertice politico della struttura risucchiato dalla « coerenza » e non dalla « fedeltà » ai principi; Parlamento al quale è mancata la « quotidianità » nell'attenzione.

Ma cerchiamo ora di meglio puntualizzare, quali siano stati e siano i contenuti lasciati ad una unilaterale interpretazione e quali sostanzialmente inapplicati.

Stralciando da documenti elaborati dalla rappresentanza a livello centrale si possono ricostruire senza molta fatica le tappe di un impegno al quale il più delle volte ha fatto eco una burocratica risposta, se non addirittura il tentativo di emarginare la capacità propositiva dei consigli di rappresentanza.

Una analogia di fatti e considerazioni dimostrano inoltre come, dall'esperienza del primo mandato alla attuale, le rappresentanze hanno potuto riscontrare ben poca volontà di cambiamento e di supporto reale alla loro attività.

Soltanto tre esempi, ma senz'altro significativi, di inapplicazione di una riforma rimasta a metà strada.

Nel 1981 lo Stato maggiore della Difesa elaborava una bozza di regolamento di disciplina che veniva trasmessa al CO-

CER per il parere; parere che la rappresentanza emanava nel marzo 1982.

Il nuovo regolamento di disciplina viene approvato nel luglio 1986.

La legge n. 382 del 1978, all'articolo 20, stabilisce: « Il Ministro della difesa emana, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare, adottato dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti: con il medesimo decreto il Ministro della difesa stabilisce le norme di collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati dalle rispettive associazioni ».

Il COCER inoltrava al Ministero la bozza di regolamento interno, votata dai rappresentanti il 13 luglio 1981. Nel settembre 1982 al nuovo COCER veniva trasmesso un testo di regolamento interno, la cui stesura si discostava sostanzialmente da quella proposta dal COCER uscente. « La bozza elaborata dal COCER — sosteneva lo Stato maggiore della Difesa — presenta alcune norme che si discostano da una puntuale ed esatta interpretazione delle leggi vigenti e dalla strada che il Parlamento ha indicato e ordinato di proseguire ... ».

Modifiche che il nuovo COCER però respingeva. La Difesa risponde con il silenzio.

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691 (Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare) prevedeva che, entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, lo stesso avrebbe dovuto essere sottoposto a revisione (ovvero nel mese di novembre del 1981). Il 28 gennaio del 1982 veniva espresso il parere del COCER.

Abbiamo volutamente citato solo questi tre casi perché pensiamo siano significativi: da un lato, due regolamenti che toccano da vicino e condizionano la vita e il funzionamento delle rappresentanze; dall'altro, una normativa che dovrebbe introdurre elementi innovativi e democra-

tici nei rapporti interni alla struttura. Il « vuoto » venutosi a determinare corrisponde ad una grave carenza che non può essere sottovalutata. Le leggi che il Parlamento emana debbono essere osservate da tutti, nessuno escluso. Se agli « angusti » regolamenti e norme esistenti — che avrebbero tra l'altro bisogno di una robusta revisione — si aggiungono ritardi e inadempienze sul piano legislativo, allora le tensioni e i disagi del personale militare hanno ben ragione di manifestarsi.

L'inapplicazione dei disposti della legge n. 382 del 1978 è certamente, per la politica complessiva del settore, importante e determinante alla luce di una esigenza di soggettività partecipativa che il cittadino militare chiede e sente di poter chiedere. Naturalmente (e questa è purtroppo una constatazione di carattere generale) laddove si lasciano spazi vuoti nel processo di riforma e di crescita della società, essi spazi vengono occupati da atti che alterano e penalizzano volontà ed aspettative; di questo siamo purtroppo spettatori, di ciò molti militari hanno subito gravi conseguenze.

Questa somma di osservazioni e di valutazioni offriamo come contributo ai colleghi parlamentari, affinché si facciano carico della necessità di riassumere il ruolo di garante e interlocutore primo, se non unico, della società e quindi anche del personale militare.

Il Parlamento cioè ha un suo preciso ruolo quale garante nella applicazione di tutte le leggi e quindi anche della legge n. 382 del 1978; deve quindi esercitare una puntuale funzione di controllo sull'attività dell'Esecutivo.

Riteniamo che oggi i tempi siano maturi per un consuntivo, una verifica ed un rilancio dell'attenzione del Parlamento, per attuare un salto di qualità nel processo di democratizzazione della struttura militare. Lo è soprattutto per il grado di coscienza e di consapevolezza raggiunto dai cittadini militari sul ruolo delle Forze armate ed anche perché occorre dare risposte chiare a quei tentativi che rischiano di vanificare l'intero processo av-

viato con la legge sui principi della disciplina.

Sono a tutti note le vicende che hanno visto gruppi di ufficiali e sottufficiali allontanati dalla organizzazione militare solo per aver portato contributi di esperienza al dibattito sull'applicazione della legge n. 382 del 1978.

Facile sarebbe a questo punto concludere indicando la necessità di un intervento emotivo sulla condizione del personale sospeso dal servizio. Non è questo il nostro intendimento.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che il problema delle rappresentanze militari e di eventuali modifiche migliorative da introdurre è stato oggetto di discussione in Parlamento sin dal dicembre 1980.

Quel dibattito parlamentare prese le mosse dagli articoli 18 e 19 della legge in questione, che prevede, entro due anni dalla promulgazione, un primo bilancio alla luce del quale, se necessario, possono introdursi eventuali modifiche.

Siamo sicuri che in quest'ottica si trovi un largo consenso tra gli stessi onorevoli colleghi.

Per quanto precede si ritiene utile riportare integralmente una parte delle osservazioni conclusive del documento del COCER, approvato e presentato alla Commissione difesa della Camera dei deputati, che convalidano ampiamente quanto fin qui sostenuto.

Il documento infatti sostiene che dopo il periodo iniziale di attuazione del sistema rappresentativo all'interno delle Forze armate, periodo in cui naturalmente hanno avuto peso le difficoltà iniziali di interpretazione delle norme — man mano sempre più comprese e assimilate — si è tuttavia assistito al verificarsi di situazioni di condizionamento nello svolgimento del mandato dei delegati, nonché al perdurare di difficoltà connesse con i vari passaggi dalla legge ai regolamenti, alle disposizioni ed alle circolari interne che hanno in parte vanificato lo spirito e la volontà del legislatore.

Hanno contribuito alla definizione del quadro nel quale oggi si trovano ad ope-

rare gli organi della rappresentanza dei militari ed in particolare il COCER:

l'emanazione del regolamento interno della rappresentanza militare (RIRM);

la istituzionalizzazione di un rapporto di lavoro con il Ministro attraverso incontri periodici (45-60 giorni);

la sensibilizzazione del Parlamento sui problemi dei militari, utilizzando compiutamente la norma che prevede la richiesta di audizioni;

la sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso l'emanazione di comunicati stampa;

l'acquisizione da parte del COCER di sempre più viva e sentita consapevolezza di costituire soggetto interlocutore, nell'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, vero portatore degli interessi generalizzati ed emergenti per quanto attiene la « condizione militare ».

Permangono comunque concrete e gravi difficoltà quali:

incompiuta maturazione delle coscienze da parte della compagine militare;

mancata attribuzione — in termini normativi — del ruolo negoziale del COCER;

perduranti resistenze degli stati maggiori e dei comandi generali nel riconoscere alla rappresentanza dei militari capacità di diretta tutela degli interessi del personale militare rappresentato;

perduranti difficoltà dei Ministri nello svolgere il ruolo di interlocutore politico nell'ambito dell'Esecutivo, al di sopra e al di fuori dei condizionamenti e delle pressioni della struttura gerarchica militare.

Tali difficoltà sono all'origine del senso di malessere e della viva consapevolezza del COCER di trovarsi di fronte alla necessità di un ineludibile salto di qualità, per uscire da quello che da parte di molti è stato definito un « circolo vizioso ».

È irrinunciabile una rifondazione dell'organo rappresentativo; occorre in definitiva il riconoscimento di personalità giuridica all'istituto della rappresentanza elettiva del militare. Ciò consentirà all'organismo di acquisire quella autonomia funzionale che lo metterà in grado di poter meglio tutelare gli interessi di tutti i militari.

Lo stesso gruppo parlamentare socialista, in due occasioni, nel marzo del 1984 e nell'aprile 1986, in concomitanza con il rinnovo delle rappresentanze, ha promosso incontri per fare un bilancio di questa esperienza, esaminare problemi e possibili prospettive di rinnovamento. In entrambe le occasioni le risultanze emerse hanno ampiamente suffragato quanto sin qui esposto.

È per tutti questi motivi che, come socialisti, riteniamo, al di là di possibili formulazioni di modifiche alla legge n. 382 del 1978, siano oggi maturi i tempi, anche alla luce delle esperienze fatte in questi anni, per riproporre all'attenzione del Parlamento tutta quella serie di proposte aggiuntive, avanzate durante il dibattito e la discussione sull'approvazione della legge sui principi, che tendevano ad istituire l'ufficio del rappresentante parlamentare.

Proposte socialiste che furono respinte ed a causa delle quali il gruppo, in sede di votazione finale, ritenne giusto astenersi.

Da quanto precede emerge con forza l'utilità e la necessità di proporre all'attenzione del Parlamento la costituzione di un organismo, quale diretta emanazione parlamentare, che renda più efficace il rapporto tra istituzioni e Forze armate, meno rigido ed impermeabile il rapporto tra società e Forze armate, ed all'interno delle stesse Forze armate.

La riproposta dell'istituzione dell'ufficio del Commissario parlamentare alle Forze armate vuole in primo luogo consentire un maggiore impulso, un corretto rapporto, una ulteriore affermazione dei principi e dei diritti democratici, in una istituzione quale quella militare regolata logicamente da regole gerarchiche, le

quali tuttavia non possono e non debbono coartare i diritti di dignità umana, del rispetto della personalità del singolo, ma soprattutto i fondamentali principi democratici di una società civile e moderna.

In secondo luogo, vuole favorire una maggiore capacità di intervento del Parlamento, quale sua prerogativa irrinunciabile del sindacato ispettivo, in riferimento a temi specifici, ad eventuali possibili richieste e sollecitazioni che possano verificarsi o richiedersi dall'interno dell'istituzione Forze armate.

In definitiva la presente proposta di legge, che si articola nella logica e nella filosofia di analoghe iniziative già operanti in altri paesi europei, vuole rendere pienamente operante l'articolo 52 della Costituzione, nell'ottica di un più attivo controllo parlamentare sull'ordinamento e sul funzionamento delle Forze armate.

Piace ricordare, nel concludere la relazione a questa proposta di legge, quanto si afferma nel documento elaborato dalla direzione del partito socialista, in occasione del 45° Congresso nazionale del partito, per quanto attiene al paragrafo concernente una politica per la difesa. Secondo il documento in questione l'apparato militare italiano va modernizzato, democratizzato e reso più efficiente per proseguire più oltre; un piano di modernizzazione e di riforma della Difesa deve dunque partire dall'uomo, dalla condizione dei cittadini che, per scelta di vita o per obbligo di legge, servono il Paese in uniforme.

In particolare il documento sottolinea che le rappresentanze militari, volute per consentire l'espressione democratica dei sentimenti e delle esigenze del personale militare, vivono invece in una situazione asfittica, non c'è soddisfazione per quello che esse fanno e per come operano, attraversano quindi una fase di effervescenza e di disagio, una crisi alla quale si deve rispondere con un incremento reale delle responsabilità e delle prerogative dei consigli militari.

La insoddisfazione per il servizio militare di leva nasce anche da questa realtà ma ha tuttavia cause più profonde, legate ad aspetti di arcaicità del sistema militare (che vanno rimossi), all'accelerato sviluppo culturale del Paese, che modifica il costume e le aspettative delle nuove generazioni, alla percezione che il mutato quadro internazionale pone all'Italia la esigenza di una revisione coraggiosa dei propri modelli militari e del proprio apparato difensivo.

In questa situazione di movimento e di grande fermento, in cui, tra l'altro, un dettagliato rapporto del COCER ha messo in evidenza una seria condizione di malessere generale all'interno delle Forze armate, riteniamo che siano maturi i tempi per riproporre un'istituzione che come socialisti, venne prospettata nel dibattito parlamentare per l'approvazione della legge sui principi.

Rispondendo l'8 marzo 1989 ad una interrogazione dell'onorevole Alberini, presentata ai sensi dell'articolo 135-bis del regolamento della Camera, per conoscere gli orientamenti del Governo per l'adeguamento della normativa che regola gli organismi della rappresentanza militare, a dieci anni dalla legge istitutiva, e dell'eventuale istituzione di un Commissario parlamentare alle Forze armate, come previsto in altre legislazioni dell'Europa occidentale, il Ministro competente ha sottolineato, per la legge n. 382 del 1978, la necessità di interventi normativi che ne migliorino alcuni aspetti, come l'aumento della durata del mandato e dell'entità numerica dei rappresentanti dei militari di leva nel consiglio centrale della rappresentanza militare.

Spiace che abbia invece giudicato quella del Commissario alle Forze armate una figura un poco estranea all'ordinamento militare italiano, che non si presta a recepire figure giuridiche tratte da altri modelli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito l'ufficio del Commissario parlamentare alle Forze armate, composto di cinque membri del Parlamento, eletti dai due rami del Parlamento rispettivamente ed alternativamente nella proporzione di due e di tre, all'inizio di ogni legislatura, che durano in carica per un periodo di tempo pari a quello della Camera che li ha eletti.

2. Per la validità delle sedute dell'ufficio del Commissario parlamentare è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 2.

1. Le attribuzioni devolute alla competenza dell'ufficio del Commissario parlamentare hanno come oggetto principale il controllo delle condizioni concrete predisposte per garantire l'esercizio dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e delle facoltà degli appartenenti alle Forze armate della Repubblica italiana, in diretta applicazione delle norme costituzionali e di ogni altra norma, disposizione ed atto, a tali fini preordinati.

2. L'attività e la competenza dell'ufficio del Commissario parlamentare si estendono ai militari di carriera di ogni grado, ai cittadini che prestano servizio militare di leva ed a quanti altri sono sottoposti alla disciplina militare a qualsiasi titolo.

ART. 3.

1. Le norme per l'elezione dei membri dell'ufficio del Commissario parlamentare prevedono garanzie per la rappresentanza delle minoranze. Saranno altresì previste norme per la revoca e la decadenza, in applicazione degli stessi principi previsti per la elezione.

2. I membri dell'ufficio del Commissario parlamentare conservano tutti i diritti e le prerogative inerenti allo *status* di parlamentare, osservano la riservatezza ed il segreto su quanto vengano ad apprendere nell'esercizio delle loro funzioni in rapporto all'organizzazione della difesa nazionale, ed in ogni caso sono tenuti ad osservare le norme del segreto di ufficio previste dall'articolo 326 del codice penale. Le autorità civili e militari, ad ogni livello, hanno il dovere di collaborare lealmente e prontamente con l'ufficio del Commissario parlamentare.

3. I membri dell'ufficio del Commissario parlamentare non possono, neppure dopo la cessazione della carica, rivelare notizie di ufficio che debbono rimanere segrete.

ART. 4.

1. L'ufficio del Commissario parlamentare elegge al suo interno un presidente ed un vicepresidente a maggioranza semplice.

ART. 5.

1. Il presidente ed il vicepresidente dell'ufficio del Commissario parlamentare debbono aver adempiuto agli obblighi militari.

2. Non possono essere eletti coloro che nei cinque anni precedenti abbiano prestato servizio nelle Forze armate.

ART. 6.

1. Al vicepresidente dell'ufficio del Commissario parlamentare è affidata la direzione amministrativa del personale di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge.

2. Il presidente può delegare il vicepresidente per lo svolgimento di compiti definiti.

3. Il vicepresidente, in caso di impedimento, dimissioni o revoca, sostituisce di diritto il presidente.

ART. 7.

1. Le spese per la organizzazione materiale dei servizi, degli strumenti di conoscenza e di quanto altro occorra per la esplicazione concreta ed effettiva delle attività dell'ufficio del Commissario parlamentare sono poste a carico dei bilanci interni delle due Camere, in uguale misura.

2. All'ufficio del Commissario parlamentare sono assegnati una sede propria e personale delle qualifiche funzionali dalla IV alla VIII, comandato dalle amministrazioni dello Stato, nella misura massima di venticinque unità.

3. Un quinto del personale di cui al comma 2 può essere formato da esperti.

4. Il personale assegnato all'ufficio del Commissario parlamentare, di cui ai commi 2 e 3, deve mantenere il segreto d'ufficio secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, circa gli atti, i documenti acquisiti, le discussioni, le opinioni, i pareri e ogni altra notizia di cui venga a conoscenza per ragioni d'ufficio.

ART. 8.

1. I membri dell'ufficio del Commissario parlamentare sono equiparati, ai fini del trattamento economico, ai Sottosegretari di Stato.

2. Gli esperti di cui all'articolo 7, comma 3, della presente legge sono equiparati al trattamento economico previsto per il personale della VIII qualifica funzionale dell'amministrazione dello Stato.

ART. 9.

1. L'ufficio del Commissario parlamentare agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno dei Presidenti delle Assem-

blee parlamentari o su reclamo scritto, non anonimo, di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

2. L'ufficio agisce collegialmente nella seconda e terza ipotesi; nella prima ipotesi, quando il singolo membro intenda procedere, ha l'obbligo di comunicare tale sua intenzione all'ufficio.

ART. 10.

1. Il cittadino che avanza reclamo all'ufficio del Commissario parlamentare non può essere sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare per questo fatto ed è vietato tassativamente di farne menzione nei fascicoli personali, nelle note caratteristiche ed in qualsiasi altro atto riguardante la posizione dello stesso.

2. Il reclamo rivolto all'ufficio del Commissario parlamentare può essere consegnato anche direttamente nelle mani di uno dei membri dell'ufficio e non è sottoposto ad alcuna formalità, condizione o requisito, né può essere subordinato ad autorizzazione gerarchica o ad oneri procedurali, di forma o di sostanza.

ART. 11.

1. Le amministrazioni civili e militari dello Stato sono tenute a collaborare con l'ufficio del Commissario parlamentare e con i suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.

2. L'accesso ai locali utilizzati dall'amministrazione militare, agli stabilimenti, alle caserme e ad ogni altro luogo adibito all'attività della difesa, ivi comprese sale operative in caso di emergenza, non può in nessun caso essere precluso ai membri dell'ufficio del Commissario parlamentare, neppure attraverso la previsione di obbligo di preavviso.

ART. 12.

1. Le conclusioni e gli atti dell'ufficio del Commissario parlamentare sulle singole questioni, generali e particolari, sono comunicati ai Presidenti delle due Camere, ai presidenti delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti in materia, al Ministro della difesa e, quando la questione esaminata rivesta carattere di particolare gravità e sia rilevante per la difesa nazionale, al Consiglio supremo di difesa.

ART. 13.

1. L'ufficio del Commissario parlamentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta.

ART. 14.

1. L'ufficio del Commissario parlamentare adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ulteriori norme per disciplinare le modalità relative al funzionamento ed alla organizzazione dell'ufficio stesso, secondo i principi direttivi di cui alla presente legge.